



Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici

A.C. T.U. 66 ed abb.

Dossier n° 298 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
2 agosto 2017

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	T.U. 66 ed abb.
Titolo:	Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici
Iniziativa:	Parlamentare
Numero di articoli:	6
Commissione competente :	VII Cultura
Stato dell'iter:	In corso di esame in sede referente

Contenuto

Il testo unificato degli A.C. 66, 3804 e 4085, elaborato dalla VII Commissione - che riprende un tema il cui esame era stato avviato anche durante la XVI legislatura (da ultimo, il 6 agosto 2012 la VII Commissione aveva adottato un [nuovo testo unificato](#) degli A.A.C. 3461 e 3605) - ha la finalità di sostenere e valorizzare alcune manifestazioni del patrimonio culturale immateriale: si tratta di rievocazioni e giochi storici.

Principi generali (art. 1 e art. 4, co. 1)

In base all'**art. 1**, la Repubblica riconosce la **rievocazione storica** quale componente fondamentale del patrimonio culturale, artistico, sociale, di tradizione e di memoria, in attuazione degli artt. 9 e 33 della Costituzione, e nel quadro dei principi di cui all'art. 167 del Trattato sul funzionamento dell'UE, alla Convenzione Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e alla Convenzione Unesco sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali.

Le rievocazioni storiche costituiscono elemento di coesione e di identità nazionale, strumento di diffusione della cultura e dell'arte italiane nel mondo, oggetto dell'imprenditoria culturale e creativa e dell'offerta turistica nazionale e fattore di integrazione e contrasto del disagio sociale.

Gli articoli della **Costituzione** richiamati riguardano, rispettivamente - per quanto qui rileva - la promozione dello **sviluppo della cultura** e la **tutela del patrimonio artistico**, nonché la **libertà dell'arte**.

A sua volta, l'**art. 167** del [Trattato sul funzionamento dell'UE](#) affida all'Unione il compito di contribuire al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri, nel rispetto delle loro diversità, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune. In particolare, l'Unione incoraggia la **cooperazione fra Stati membri** e, se necessario, appoggia e integra la loro azione con riferimento, fra gli altri, al miglioramento della conoscenza e della diffusione della cultura e della storia dei popoli europei.

La [Convenzione Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale](#) - approvata il 17 ottobre 2003 dalla Conferenza Generale dell'UNESCO e ratificata dall'Italia con L. 167/2007 - definisce **patrimonio culturale immateriale** le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, il *know-how* - come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi - che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale, e individua, in particolare, tra gli **ambiti** nei quali tale patrimonio culturale immateriale si manifesta, **tradizioni ed espressioni orali**, ivi compreso il linguaggio, in quanto veicolo del patrimonio culturale immateriale, nonché le consuetudini sociali, gli **eventi rituali e festivi**. Nello specifico, la Convenzione affida ad ogni Stato contraente il compito di individuare gli elementi del patrimonio culturale immateriale presente sul proprio territorio e di adottare i provvedimenti ritenuti necessari a garantirne la **salvaguardia**, intendendo come tale le misure volte a garantire la vitalità del patrimonio culturale immateriale, compresa l'identificazione, la documentazione, la ricerca, la preservazione, la protezione, la promozione, la valorizzazione, la trasmissione.

Al riguardo si ricorda che l'**art. 7-bis** del **d.lgs. 42/2004**, Codice dei beni culturali e del paesaggio, assoggetta alle proprie disposizioni le espressioni di identità culturale collettiva contemplate dalla Convenzione suddetta, nonché dalla Convenzione per la promozione delle diversità culturali, **qualora siano rappresentate da testimonianze materiali e sussistano i presupposti e le condizioni per l'applicabilità dell'art. 10**, che definisce le varie tipologie di beni culturali (sulla [nozione di bene culturale](#), si veda l'apposito approfondimento).

La [Convenzione Unesco sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali](#) – approvata il 20 ottobre 2005 dalla XXIII Conferenza Generale dell'UNESCO e ratificata dall'Italia con L. 19/2007 – promuove la consapevolezza del valore della **diversità culturale** nella sua capacità di veicolare le identità, i valori e il senso delle espressioni della cultura, riaffermando al contempo e a tutti i livelli il **legame tra cultura, sviluppo e dialogo**. In particolare, individua tre principi fondamentali: il riconoscimento della natura specifica dei beni e dei servizi culturali; l'affermazione del diritto sovrano degli Stati in materia di politica culturale; la necessità di rafforzare e ridefinire la cooperazione internazionale in particolare con i Paesi in via di sviluppo al fine di accrescere la loro capacità di preservare il loro patrimonio e di promuovere le loro creazioni culturali.

L'**art. 4, co. 1**, ferme restando le competenze delle regioni e delle province autonome in materia, affida al concorso di Stato, regioni, province autonome di Trento e Bolzano, comuni, città metropolitane e comunità montane il compito di **sostenere e valorizzare** le manifestazioni di rievocazione storica. Non sono invece espressamente richiamate le province tra i soggetti coinvolti.

Definizioni (art. 2)

Ai sensi dell'**art. 2** sono definiti **manifestazioni di rievocazione storica** gli eventi in abiti storici, le rievocazioni e i giochi storici, che hanno almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) ripropongono **usi, costumi e tradizioni tipici** dell'immagine e dell'identità del territorio di appartenenza, di particolare valore storico e culturale;
- b) rievocano rilevanti **avvenimenti storici**, comprovati da fonti documentali;
- c) sono organizzati da associazioni, **enti locali** o altri soggetti pubblici o privati senza fini di lucro, aventi la **finalità statutaria di valorizzare la memoria storica di un territorio**. Al riguardo, si prevede che devono essere rispettati **criteri** fissati con **decreto** del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (dunque, con decreto direttoriale), e si specifica fin d'ora che i **fini statutari** devono essere perseguiti mediante la ricerca e la difesa della verità storica attraverso lo studio delle fonti, la conservazione degli archivi e degli elementi di cultura materiale, quali vesti, armi, armature, attrezzi, utensili e altri oggetti di testimonianza.

Occorre valutare se il decreto non debba essere emanato dal Ministro (e non dal Ministero), previa intesa, in virtù della competenza legislativa concorrente, con la Conferenza unificata.

Albo nazionale ed Elenco (art. 3)

L'**art. 3** istituisce l'**Albo nazionale delle associazioni** di rievocazione storica e l'**Elenco delle manifestazioni** di rievocazione storica, alla cui tenuta provvede il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, che aggiorna annualmente i **dati forniti dalle regioni**.

L'Albo nazionale e l'Elenco sono **pubblicati** sul sito istituzionale del Mibact.

Nel presupposto che Albo ed Elenco siano pubblicati una prima volta e aggiornati annualmente, al comma 4 occorrerebbe sopprimere le parole "annualmente" e le parole "e ivi aggiornati" (concetto, quest'ultimo, già ricompreso in quello più generale della pubblicazione).

Entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministro, **previa intesa** con la Conferenza unificata, emana un **decreto** con il quale sono definiti la **tipologia** delle **associazioni** e delle **manifestazioni** di rievocazione storica, i **requisiti per l'iscrizione all'Albo** – nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 2 – e le modalità della stessa iscrizione, nonché le modalità di aggiornamento annuale dell'Albo.

Comitato scientifico (art. 5)

L'**art. 5** dispone che il **Ministro** dei beni e delle attività culturali e del turismo istituisce, entro **3 mesi** dalla data di entrata in vigore della legge, il **Comitato scientifico delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica**.

Si evidenzia l'opportunità di specificare l'atto con il quale si procede all'istituzione del Comitato; andrebbe altresì valutata l'opportunità di un coinvolgimento della Conferenza unificata nella composizione del Comitato (fermo restando che la nomina dei professori è effettuata d'intesa con la Conferenza stessa).

In particolare, il Comitato – che ha sede presso il Mibact – ha i seguenti **compiti**:

- esprimere **pareri vincolanti** sul possesso dei requisiti delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica, ai fini dell'**inserimento nell'Albo o nell'Elenco**, nonché sul rilascio del **logo «Rievocazione storica italiana»** alle manifestazioni inserite nell'Elenco. Il logo è attribuito con **decreto** del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Preliminarmente, si rappresenta che è necessario introdurre, ad esempio nell'art. 3, una previsione esplicita

relativa all'attribuzione del logo.

Peraltro, la previsione di due diversi pareri da parte del Comitato – uno per l'inserimento nell'Elenco e uno per l'attribuzione del logo – farebbe intendere che, ai fini dell'attribuzione del logo, sia necessario il possesso di ulteriori requisiti (rispetto a quelli previsti per l'inserimento nell'Elenco).

Se l'interpretazione è corretta, la definizione della disciplina potrebbe essere demandata al decreto già previsto, ad altri fini, dall'art. 3;

- esprimere **pareri** sulle richieste di **patrocinio** al Mibact per lo svolgimento di **iniziative di formazione e di aggiornamento** rivolte agli addetti del settore;
- stabilire i **criteri** per l'**assegnazione** delle **sovvenzioni** a valere sul Fondo di cui all'art. 6.

Con riguardo alla **composizione** del Comitato, si stabilisce che esso è composto da:

- **professori universitari di I o II fascia**, nelle materie della storia, dell'archivistica, della biblioteconomia, della storia dell'arte, dell'urbanistica, dell'architettura, dell'antropologia culturale o della conservazione dei beni culturali, **nominati dal Ministro** dei beni e delle attività culturali e del turismo, **d'intesa con la Conferenza unificata**;
- da un **funzionario del Mibact**;
- da un **funzionario del MEF**.

I membri del Comitato – di cui, tuttavia, non si precisa il numero complessivo – non percepiscono compensi né rimborsi spese, e restano in carica 3 anni, rinnovabili una sola volta.

Si stabilisce, infine, che il Comitato può avvalersi – senza oneri a carico della finanza pubblica – della **collaborazione** di istituti universitari, siti museali o archeologici, centri di ricerca, nonché delle associazioni di categoria più rappresentative del settore del turismo, del commercio, del terziario e dell'artigianato.

Fondo nazionale per le rievocazioni storiche (art. 6, art. 4, co. 2)

L'**art. 6** dispone che le sovvenzioni per il settore a carico dello Stato, previste dall'**art. 4, co. 2**, sono riconosciute a valere sul **Fondo nazionale per la rievocazione storica** - istituito, con una dotazione pari a € 2 mln per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, nello stato di previsione del Mibact dall'art. 1, co. 627, della L. 232/2016 (legge di bilancio 2017) - in base a **criteri** da definire con **decreto** del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo entro **30 giorni** dalla data di entrata in vigore della legge.

Il Fondo, inoltre, viene stabilizzato con una dotazione pari ad **€ 2 mln annui** a decorrere **dal 2020** e si specifica che lo stesso è destinato ad erogare **contributi alle associazioni e alle manifestazioni di rievocazione storica**, per le spese relative alla loro attività, nonché alla realizzazione di pubblicazioni, di convegni e di seminari specifici sulla rievocazione storica.

Dal punto di vista del raccordo con la normativa vigente, mentre esplicitamente si sopprime il secondo periodo del citato co. 627 – secondo il quale l'accesso alle risorse del Fondo è consentito in via diretta alle **regioni**, ai **comuni**, alle **istituzioni culturali** e alle **associazioni** di rievocazione storica riconosciute attraverso l'iscrizione ad appositi albi tenuti presso i comuni o già operanti da almeno dieci anni, in base a criteri determinati con decreto dello stesso Ministro, che avrebbe dovuto essere emanato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge – non si novella il primo periodo né per l'indicazione delle finalità del Fondo, né per la stabilizzazione dello stesso.

In particolare, il primo periodo dell'art. 1, co. 627, della L. 232/2016 dispone che il Fondo è finalizzato alla **promozione di eventi, feste** e attività, nonché alla **valorizzazione di beni culturali attraverso la rievocazione storica**.

Sembrerebbe pertanto opportuno novellare complessivamente l'art. 1, co. 627, della L. 232/2016.

Alla **copertura dell'onere**, pari a € 2 mln annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del **Fondo per interventi strutturali di politica economica** (art. 10, co. 5, D.L. 282/2004 –L. 307/2004).

Relazioni allegare o richieste

Le proposte di legge A.C. 66, 3804 e 4085 erano corredate di relazione illustrativa.

Collegamento con lavori legislativi in corso

Il 28 giugno 2017 la 7^a Commissione del Senato ha concluso, in sede referente, l'esame dell' [A.S. 2287-bis, 459 e 1116-A](#), recante **Disposizioni in materia di spettacolo** e deleghe al Governo per il riordino della materia.

Il testo prevede, per quanto qui più interessa, che la Repubblica promuove e **sostiene** le attività di spettacolo **svolte in maniera professionale**, caratterizzate dalla compresenza di professionalità artistiche e tecniche e di un pubblico, in un contesto unico e non riproducibile, tra le quali **carnevali storici e rievocazioni storiche**.

In particolare, prevedendo l'**ammissione** di carnevali storici e rievocazioni storiche al **riparto del Fondo unico dello spettacolo**, dispone che, ai fini dello stesso riparto, i decreti di natura non regolamentare relativi alla determinazione dei criteri per l'erogazione e alle modalità per la liquidazione dei contributi stabiliscono, fra l'altro, la **definizione di categorie tipologiche dei soggetti ammessi a presentare domanda**.

Inoltre, contiene una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi volti, tra l'altro, alla **ristrutturazione della disciplina vigente nel settore dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche**.

Occorrerà, pertanto, procedere ad un coordinamento dei testi.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La disciplina recata dal testo unificato è riconducibile alla materia "**promozione e organizzazione di beni e attività culturali**" - che comprende lo spettacolo e le attività cinematografiche (Corte Cost., **sent. 255/2004 e 285/2005**) - inclusa tra le materie di legislazione concorrente dall'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

In generale, nelle **sentenze 478/2002 e 307/2004** – ripercorrendo quanto già evidenziato, nel contesto del previgente **titolo V, parte seconda, della Costituzione**, con le sentenze **276/1991, 348/1990, 562 e 829/1988** (esplicitamente citate nella 307/2004) – la Corte ha affermato che lo **sviluppo della cultura**, nonché la **tutela dei beni culturali**, corrispondono a **finalità di interesse generale**, "il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (**art. 9 Cost.**), anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e regioni".

Relativamente all'articolo 6, che dispone il rifinanziamento del Fondo nazionale per la rievocazione storica, istituito dalla legge di bilancio 2017, e ne modifica la disciplina sopprimendo, in particolare, l'accesso alle risorse del Fondo da parte delle regioni e dei comuni e rimettendo ad un decreto ministeriale la determinazione dei criteri per il relativo riparto, *andrebbe valutata l'opportunità di prevedere un coinvolgimento della Conferenza unificata ai fini dell'adozione del suddetto decreto ministeriale*.

Sulla base della giurisprudenza costituzionale, infatti, i finanziamenti statali in materie di competenza concorrente o regionale possono essere ammessi purché sia assicurato il coinvolgimento degli enti territoriali in ordine al riparto delle risorse finanziarie in oggetto (*ex multis*, sentenze della Corte costituzionale n. 211/2016, n. 147/2016, n. 168 del 2008).

Rispetto degli altri principi costituzionali

L'art. 9 della Costituzione prevede che la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e tutela il patrimonio storico e artistico della Nazione.

L'art. 33 dispone, fra l'altro, che l'arte e la scienza sono libere.

Attribuzione di poteri normativi

L'art. 3, co. 3, e l'art. 5, co. 5, lett. a), prevedono l'intervento di decreti ministeriali.

Presumibilmente, un ulteriore decreto ministeriale sarà necessario per l'attuazione dell'art. 5, co. 1.

Per l'oggetto dei decreti, si veda par. *Contenuto*.